



CITTA' DI MANFREDONIA

REG.ORD. 38 /2020

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID 19 - OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE PROTETTIVE NEI PRESSI DI TUTTE LE SCUOLE E NELLE AREE, ANCHE ALL'APERTO, A MAGGIORE VOCAZIONE AGGREGATIVA DEL CENTRO CITTADINO.**

**La Commissione Straordinaria  
con i poteri del Sindaco**

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando in maniera preoccupante il territorio della Provincia di Foggia e, in particolare, della Città di Manfredonia, dove si sta registrando un incremento costante di casi positivi.

Rilevato che la riapertura delle scuole, pur se con ingressi e uscite scaglionati in ragione dell'afflusso di persone, potrebbe produrre rilevanti situazioni di assembramento, difficilmente controllabili, sia da parte degli alunni sia da parte dei genitori-accompagnatori.

Rilevato, inoltre, che nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, per la natura e le caratteristiche urbane di detti luoghi, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali, si registra una notevole presenza, anche occasionale, di persone tale da rendere altamente probabile il verificarsi di situazioni di assembramento di proporzioni tali da non garantire il rispetto delle misure per il contrasto del diffondersi del virus COVID-2019.

Ritenuto necessario adottare misure non in contrasto con quelle statali, ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19, ed in particolare rendere obbligatorio l'uso della mascherina protettiva all'aperto nelle aree innanzi menzionate;

Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione.

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 16/08/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.(20A04564)", e successive disposizioni governative in materia.

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**

- 1) a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, anche all'aperto, in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, entro duecento metri da ciascun accesso, ed all'interno dei cortili e delle pertinenze delle stesse, in concomitanza con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
- 2) a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera), fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo della mascherina, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, anche all'aperto, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, in particolare presso:

il Porto turistico

Via del Rivellino

Via torre dell'astrologo, nel tratto da Coso Roma a Corso Manfredi;

Via Santa Maria delle Grazie

Piazzetta mercato

Piazza del Popolo

Parco giochi

Villa comunale

L'obbligo entra in vigore dal 1° ottobre 2020 e fino a nuova disposizione.

#### **DISPONE**

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori commerciali e per tutta la cittadinanza;

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura - U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

#### **AVVERTE**

che per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

#### **COMUNICA**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Manfredonia, 01/10/2020

La Commissione Straordinaria  
F.to (Piscitelli - Crea - Soloperto)